

## **ALLEGATO C – Requisiti strutturali e procedure di controllo**

### **REQUISITI DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE**

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc.), i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori inoltre dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

### **PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE**

Oltre ai controlli generali previsti dalle discipline in materia di accreditamento e di autorizzazione/approvazione dei corsi, la Regione può verificare a campione, anche attraverso enti o società controllate o partecipate di supporto tecnico, l'idoneità dei laboratori e, più in generale, la correttezza, la conformità e la completezza delle modalità di erogazione dei corsi in relazione ai requisiti indicati nel presente documento.

A tal fine, è previsto il mantenimento, per 36 mesi dalla data di rilascio degli attestati finali, della documentazione e delle registrazioni attestanti:

- test d'ingresso per la valutazione delle conoscenze linguistiche (per partecipanti stranieri);
- le attività formative erogate (elenco indicativo e non esaustivo: registri di presenza, materiale didattico fornito, programma formativo, prove pratiche effettuate, ecc...);

- le qualifiche dei docenti;
- la conformità dei locali e delle attrezzature alle normative di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i test finali (sia teorici che pratici);
- le copie degli attestati rilasciati;
- le valutazioni della commissione d'esame.